

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE TASSE COMUNALI

del 7 dicembre 2020

Il Municipio di Bissone

richiamati gli artt. 110 cpv. 1 lett. b), c) e 4, 116 cpv. 1, 192 LOC, 28 e 44 RALOC e 143 ROC;

risolve:

- | | |
|---|---|
| Art. 1
Scopo | Lo scopo della presente Ordinanza è di regolare i termini di pagamento, le tasse di diffida e gli interessi di ritardo delle tasse comunali. |
| Art. 2
Campo di applicazione | L'Ordinanza si applica generalmente a tutte le tasse comunali.
Sono riservate le disposizioni emanate da altre Ordinanze municipali e le norme rette da leggi cantonali o federali. |
| Art. 3
Autorità di riscossione | <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Municipio è l'autorità competente per la riscossione di tutti i crediti del Comune. Esso esercita questa competenza tramite i servizi dell'Amministrazione comunale. 2. Il Municipio, tramite l'Ordinanza Municipale sulle deleghe amministrative, conferisce l'autorizzazione ai servizi dell'Amministrazione comunale a rappresentarlo nelle singole fasi delle procedure d'incasso. |
| Art. 4
Titolo di credito | Le fatture e i conteggi emanati sono parificati ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 della Legge federale sulla esecuzione e il fallimento (LEF). |
| Art. 5
Termini di pagamento | <ol style="list-style-type: none"> 1. Le tasse comunali devono essere pagate entro 30 giorni dall'invio della fattura. Sono riservati i termini di pagamento regolati da altre Leggi ed Ordinanze. 2. In caso di mancato pagamento, il Municipio procede all'invio di un solo richiamo, prima della diffida, assegnando un ulteriore termine di 30 giorni per il pagamento. Le procedure di richiamo devono essere elaborate a cadenza mensile. 3. Trascorso infruttuoso il termine di pagamento del richiamo, il Municipio procede con la diffida, addebitando nel contempo le tasse amministrative e le spese aggiuntive. Le procedure di diffida devono essere elaborate a cadenza mensile. |
| Art. 6
Tasse per i richiami e le diffide | <ol style="list-style-type: none"> 1. I richiami non sono soggetti ad una tassa amministrativa. 2. Per ogni diffida è dovuta una tassa amministrativa di CHF 30.00. 3. Rimangono riservate le tasse regolate da altre disposizioni comunali. |
| Art. 7
Interessi di ritardo e procedura esecutiva | Se l'importo dovuto non è pagato alla scadenza del termine della diffida, il Municipio procederà all'incasso per via esecutiva, ritenuto che all'importo dovuto va aggiunto un interesse di mora del 5% annuo. |
| Art. 8
Spese aggiuntive | <ol style="list-style-type: none"> 1. Eventuali spese aggiuntive cagionate dal mancato pagamento delle tasse, saranno messe a carico dei rispettivi debitori. 2. È inoltre prelevata una tassa supplementare di CHF 30.00 per la cancellazione dei precetti esecutivi saldati, a copertura delle spese amministrative. |
| Art. 9
Norma finale | <ol style="list-style-type: none"> 1. La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza Municipale del 09.04.2014 sulle modalità di riscossione delle tasse comunali, come pure le precedenti disposizioni municipali ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile. 2. Per la riscossione delle imposte comunali fa stato l'Ordinanza Municipale del 07.01.2020 sulla riscossione delle imposte comunali, dove l'Amministrazione comunale si avvale degli elaborati prodotti dal Centro Sistemi Informativi (CSI). |

Art. 10
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 11
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 18 dicembre 2020 al 3 febbraio 2021.

Il Sindaco: Per il Municipio:
Il Vice Segretario:

Andrea Incerti

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 642/2020.